



COPIA

DELIBERAZIONE N. 66

PROVINCIA DI ISERNIA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONTRIBUTO A VALERE SUL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE - PROGRAMMAZIONE 2014-2020, DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 6, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147, PER CIASCUNO DEGLI ANNI DAL 2020 AL 2023, È ASSEGNATO AI COMUNI SITUATI NEL TERRITORIO DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA UN CONTRIBUTO PARI A 75 MILIONI DI EURO ANNUI DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI». PROGETTO DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE LONGANO-ROCCAMANDOLFI, MEDIANTE PAVIMENTAZIONE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO. PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilaventidue , addì quindici del mese di Settembre alle ore 12:00 nella sala delle adunanze. Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome Nome	Presenze
SELLECCHIA CRISTIAN	Presente
DOMENICO	
CANCELLIERE ROCCO	Assente
DI FRANCESCO ANTIMO	Presente

PRESENTI: 2 - ASSENTI: 1

Partecipa all'adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, il SINDACO AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Contributo a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è assegnato ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari a 75 milioni di euro annui da destinare a investimenti in infrastrutture sociali». Progetto di sistemazione della strada comunale Longano-Roccamandolfi, mediante pavimentazione con conglomerato bituminoso. Provvedimenti.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

Visto, in particolare, il comma 311 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 che dispone: «Al fine di incentivare gli investimenti in infrastrutture sociali, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è assegnato ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari a 75 milioni di euro annui da destinare a investimenti in infrastrutture sociali»;

Visto il successivo comma 312 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019 che stabilisce: «Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 marzo 2020, sono adottate le modalità attuative della disposizione di cui al comma 311; la distribuzione assicura un'incidenza del contributo decrescente rispetto alla dimensione demografica degli enti»;

Considerato che, tenuto conto di quanto disposto dal citato comma 311 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, l'entità dei contributi è complessivamente pari ad euro 300.000.000, per il periodo 2020-2023, come risulta anche dall'Allegato 2 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante;

Considerato, altresì, che tenuto conto di quanto disposto dal citato comma 312 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, i contributi assegnati con il presente decreto sono erogati ai Comuni beneficiari, secondo un'incidenza del contributo decrescente rispetto alla dimensione demografica degli enti, come riportato negli allegati 1 e 2 al presente decreto, che ne costituiscono parte integrante;

Ritenuto che, al fine di dare attuazione alla previsione di cui al citato comma 311 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, secondo cui ai comuni beneficiari è assegnato un contributo di 75 milioni di euro per ciascun anno dal 2020 al 2023, occorre individuare un termine certo di inizio dell'esecuzione dei lavori, oggetto di contributo, in relazione a ciascuna delle predette annualità finanziarie;

Visto il comma 703 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che, alla lett. l), quarto periodo, prevede «Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del FSC, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all' art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico»;

Ritenuto opportuno prevedere, per il monitoraggio della realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al richiamato comma 703, la classificazione delle opere sotto la voce «Contributo Infrastrutture sociali - Sud – LB 2020»;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in tema di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante il codice dei contratti pubblici;

Attese le esigenze di semplificazione procedimentale realizzabili mediante la concentrazione degli adempimenti in capo ai comuni assegnatari del contributo di cui al presente decreto;

Su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 21 maggio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2019, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott. Riccardo Fraccaro, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto definisce, in applicazione dei commi 311 e 312 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, le modalità di assegnazione dei contributi per investimenti in infrastrutture sociali ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite massimo di 75 milioni di euro annui, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché le modalità di rendicontazione, verifica e recupero delle somme non utilizzate.

Art. 2. *Attribuzione ai Comuni delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia dei contributi per la realizzazione di infrastrutture sociali e termini avvio lavori*

1. I contributi di cui all'art. 1 sono assegnati ai comuni, nel limite massimo di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per la realizzazione di infrastrutture sociali tenendo conto della quota stabilita in relazione alla dimensione demografica degli enti, nelle misure indicate nell'Allegato 1 - Allegato tecnico al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. Il contributo assegnato a ciascun comune, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è riportato nell'Allegato 2 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

2. Il comune beneficiario del contributo pluriennale è tenuto ad iniziare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche finanziate ai sensi del precedente comma 1 entro:

a) nove mesi dalla data di emanazione del presente decreto per i contributi riferiti all'anno 2020;

b) Il 30 settembre di ciascun anno di assegnazione per i contributi riferiti agli esercizi 2021, 2022 e 2023.

3. Il termine di cui al comma 2, lettera a), può essere prorogato di 3 mesi su richiesta dell'ente beneficiario corredata da certificazione dei motivi del ritardo connessi ad emergenza COVID-19.

Art. 3.

Infrastrutture sociali

1. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici in infrastrutture sociali, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti.

2. Ai fini del presente decreto, per «infrastrutture sociali» si intendono le opere così qualificate nel sistema di classificazione dei progetti del codice unico di progetto, di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Art. 4.

Monitoraggio

1. Il monitoraggio delle opere finanziate in base al presente decreto è obbligatorio ed è effettuato attraverso il sistema della Banca Dati Unitaria presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo le modalità operative semplificate che saranno disposte in apposita circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, classificando le opere sotto la voce «Contributo Infrastrutture sociali -Sud – LB 2020

Art. 5.

Erogazione del contributo

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione, su richiesta dei singoli Comuni beneficiari, in coerenza con i dati inseriti nel sistema di monitoraggio di cui all'art. 4, dispone l'erogazione delle risorse, ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettera l), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti della quota annuale del contributo, con le seguenti modalità:

- a) per una prima quota, pari al 50 per cento, previa attestazione della avvenuta aggiudicazione dei lavori;
- b) per una seconda quota, per un importo corrispondente fino al 40 per cento, sulla base dei costi realizzati rilevati dal sistema di cui all'art. 4;
- c) per la quota a saldo, previa trasmissione del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 6.

Revoca delle assegnazioni di contributo

1. In caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori, di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), ovvero di parziale utilizzo della quota annuale del contributo, l'assegnazione sarà revocata, in tutto o in parte, con successivo decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale.
2. È disposta, altresì, la revoca qualora l'intervento beneficiario del contributo risulti integralmente finanziato da altri soggetti.
3. Nelle ipotesi di revoca di cui ai commi 1 e 2, le risorse ricevute ai sensi dell'art. 1 rientrano nella disponibilità del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

Art. 7.

Pubblicità dei contributi assegnati

1. I comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente», di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione opere pubbliche.

Art. 8.

Economia e controlli a campione

1. Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, gli stessi sono vincolati fino al collaudo, ovvero al certificato di regolare esecuzione; successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori infrastrutture sociali da parte dei medesimi comuni, fermo restando il rispetto dei termini di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) e b).
2. L'Agenzia per la coesione territoriale effettua controlli a campione sulle opere pubbliche oggetto di contributo di cui al presente decreto.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM 12 gennaio 2022) emanato su proposta del ministro per il Sud e la Coesione territoriale e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con il quale slittano le scadenze ordinarie relative ai contributi 2022 e 2023: i lavori dovranno partire entro il 31 dicembre dello stesso anno, non più entro il 30 settembre;

Tutto Ciò premesso

RILEVATO che il nostro Comune ha una popolazione inferiore a 1.000 abitanti, quindi il contributo spettante sarà di **€ 10.625,00 per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023;**

RILEVATO altresì che i fondi per gli anni 2020 e 2021 sono stati già utilizzati;

CHE per i fondi relativi all'anno **2022** l'Amministrazione Comunale è interessata al **progetto di sistemazione della strada comunale Longano-Roccamandolfi mediante pavimentazione con conglomerato bituminoso, nei tratti più ammalorati, tenendo conto delle risorse disponibili;**

RITENUTO, pertanto provvedere alla realizzazione dell'intervento di cui sopra;

CONSIDERATO che sono stati acquisiti sulla corrispondente proposta di deliberazione il parere favorevole sulla regolarità tecnica e quello sulla regolarità contabile dei Responsabili di Servizio resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i. e riportati nel presente atto;

CON VOTI FAVOREVOLI palesemente e legalmente espressi, ad unanimità

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO del finanziamento concesso;

DI DEMANDARE all'Ufficio Tecnico il compimento degli atti necessari per la nomina delle figure professionali per la redazione del progetto esecutivo, direzione lavori, collaudo, sicurezza, esecuzione lavori e quant'altro necessario per il progetto in premessa al fine del raggiungimento dell'obiettivo dell'inizio dei lavori entro il **31.12.2022**, pena la decadenza automatica del contributo;

NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento il geom. Di Cicco Gaetano, Responsabile dell'U.T. comunale;

DARE ATTO che il suddetto importo è inserito nel bilancio 2022/2024 al Cap. n. 5580, Class. n. 08.01.2.202;

DARE ATTO altresì che l'intervento è inserito nell'elenco delle OO.PP. 2022-2024 approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 08 del 18.02.2022;

DICHIARARE il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Oggetto: **CONTRIBUTO A VALERE SUL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE - PROGRAMMAZIONE 2014-2020, DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 6, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147, PER CIASCUNO DEGLI ANNI DAL 2020 AL 2023, È ASSEGNATO AI COMUNI SITUATI NEL TERRITORIO DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA UN CONTRIBUTO PARI A 75 MILIONI DI EURO ANNUI DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI». PROGETTO DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE LONGANO-ROCCAMANDOLFI, MEDIANTE PAVIMENTAZIONE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO. PROVVEDIMENTI.**

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267.

SI ESPRIME PARERE **Favorevole**
IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

**IL RESPONSABILE
SERVIZIO TECNICO**
F.to GEOM. GAETANO DI CICCIO

SI ESPRIME PARERE Favorevole
IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

**IL RESPONSABILE
UFFICIO RAGIONERIA**
F.to DOTT.SSA MARIA MONACO

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

F.to AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune in data 15-09-2022 e vi rimarrà per 15 consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 267/2000;

Lì 15-09-2022

Il Responsabile

La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000:

| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000)

| | - poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000).

Lì 15-09-2022

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Lì 15-09-2022

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE
